CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/2026** (ECLI:IT:COST:2026:197)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **D'ALBERTI**
Udienza Pubblica del **07/10/2026**; Decisione del **07/10/2026**
Deposito del **12/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, lett. h), del decreto-legge 21/11/2025, n. 175, convertito, con modificazioni, nella legge 15/01/2026, n. 4.
Massime:
Atti decisi: **ric. 5/2026**

SENTENZA N. 197

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n.

4, promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 19 marzo 2026, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2026 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi gli avvocati Antonio Saitta e Omar Chessa per la Regione autonoma Sardegna, nonché l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato e depositato il 19 marzo 2026, iscritto al n. 5 reg. ric. del 2026, la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4.

La disposizione è impugnata nella parte in cui ha introdotto gli artt. 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», il cosiddetto testo unico sui regimi amministrativi delle fonti di energia rinnovabile (d'ora in avanti, anche t.u. rinnovabili). È lamentata la violazione di plurimi parametri costituzionali e interposti e la menomazione delle specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.

La disciplina in esame si inserisce nel contesto normativo volto alla individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), in attuazione degli obiettivi europei di decarbonizzazione e delle esigenze connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2.– La ricorrente ha preliminarmente illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale formatosi a seguito dell'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 , di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), nonché del successivo contenzioso amministrativo che ha investito alcune disposizioni di tale d.m.

3.– Con il primo motivo di ricorso, la Regione autonoma Sardegna impugna l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, contenente un elenco di aree considerate idonee all'installazione di impianti FER su terraferma.

Nelle lettere da *a)* a *m)* del comma 1 sono compresi, tra gli altri, siti in cui sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile, aree oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche, siti dei gestori di infrastrutture ferroviarie, sedimi aeroportuali, beni demaniali statali e ulteriori categorie di territorio specificamente indicate. Il comma 2 è dedicato alla disciplina dell'installazione degli impianti fotovoltaici in zone classificate agricole.

3.1.– Ad avviso della ricorrente, l'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 190 del 2024 violerebbe gli artt. 3, 4, 6 e 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio). Sarebbero inoltre violati gli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.».

3.2.– La disciplina delle aree idonee si collocherebbe sia nell'ambito della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, attribuita alla competenza legislativa concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost., sia nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, riconosciute alla Regione autonoma Sardegna in base allo statuto speciale.

La disposizione statale impugnata introdurrebbe una disciplina di estremo dettaglio nella individuazione delle aree idonee, tale da non lasciare margini effettivi di intervento regionale. Alla Regione verrebbe impedito lo svolgimento della propria funzione pianificatoria e programmatoria del territorio, essendole riconosciuta solo la possibilità di individuare aree ulteriori rispetto a quelle dettagliatamente indicate dalla disposizione in esame.

Ad avviso della ricorrente, sarebbe travalicato il limite costituzionale secondo il quale nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali delle riforme economico-sociali, spettando alle regioni il potere di emanare la disciplina di dettaglio (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 147 del 2012 e n. 341 del 2010).

3.3.– Inoltre, la Regione sarebbe sostanzialmente privata della propria competenza legislativa esclusiva – e correlativamente, di quella amministrativa *ex* art. 6 dello statuto – in materia di edilizia e urbanistica, di agricoltura e foreste e di tutela del paesaggio, riconosciute dall'art. 3, lettere *d)* e *f)*, dello statuto speciale e dagli artt. 5 e 6 delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 480 del 1975, nonché della potestà legislativa concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'art. 4, lettera *e)*, dello statuto.

La ricorrente deduce che, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria, essa potrebbe disporre misure di salvaguardia paesaggistica, anche in deroga a norme legislative statali adottate nell'esercizio della competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Diversamente, non residuerebbe alcuno spazio per la competenza primaria regionale e se ne dovrebbe concludere che ogni norma statale in materia di produzione energetica prevarrebbe sulle disposizioni regionali (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 224 del 2012, n. 275 del 2011 e n. 168 del 2010).

3.4.– D'altra parte, osserva la ricorrente, l'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), stabilisce che il conseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese «è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali». Pertanto, ogni scelta inerente alla pianificazione e distribuzione dell'energia dovrebbe passare attraverso il coinvolgimento dei territori interessati, in ossequio al principio di leale collaborazione (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 383 del 2005).

3.5.– Infine, ad avviso della ricorrente, la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3

dell'art. 11-*bis* – secondo la quale «[l]e regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione» – avrebbe carattere meramente formale e sarebbe inidonea a preservare l'autonomia legislativa regionale, riconosciuta dallo statuto speciale.

4.– Con il secondo motivo di ricorso, la Regione autonoma Sardegna impugna l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui introduce l'art. 11-*bis*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024.

Tali disposizioni qualificano come idonei all'installazione di impianti FER, rispettivamente, «i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste» (lettera *g*), nonché «i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175» (lettera *h*).

4.1.– Ad avviso della ricorrente, questa disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale, l'art. 39 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), gli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2006, nonché gli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.

Per effetto del richiamo all'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, contenuto nella lettera *g)* dell'art. 11-*bis*, in queste categorie di beni sarebbero inclusi «gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati». Analogamente, la successiva lettera *h)* dello stesso art. 11-*bis*, nel dichiarare l'idoneità dei beni del demanio «o a qualunque titolo in uso» al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari ricomprenderebbe anche quelli dismessi dall'uso pubblicistico.

4.2.– Ad avviso della ricorrente, l'inclusione tra le aree idonee di tali categorie di immobili contrasterebbe con l'art. 14 dello statuto speciale, poiché – a seguito della cessazione della destinazione di tali beni all'uso pubblico – si sarebbe verificato l'automatico trasferimento degli stessi al demanio regionale.

La qualificazione di tali aree come idonee a ospitare impianti FER sarebbe lesiva delle attribuzioni legislative, amministrative e patrimoniali della Regione autonoma Sardegna in materia di edilizia e urbanistica, agricoltura e produzione di energia (artt. 3, lettere *f)* e *d)*, e 4, lettera *e)*, dello statuto speciale), nonché in materia di tutela del paesaggio (art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975). È denunciata, in particolare, la lesione del diritto della Regione di ricavare su tali beni i redditi derivanti dal proprio patrimonio e demanio. L'illegittimità costituzionale sussisterebbe anche qualora si ritenesse che, per completare il passaggio dal demanio statale a quello regionale di tali beni, sia necessario predisporre gli elenchi previsti dalle norme di attuazione statutaria (art. 39 del d.P.R. n. 250 del 1949 e art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2006).

5.– Con il terzo motivo di ricorso, è inoltre denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui introduce l'art. 11-*bis,* comma 4, lettere *d)*, *g)* e *h),* del d.lgs. n. 190 del 2024, per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, degli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.».

5.1.– Ad avviso della ricorrente, il divieto per le regioni di introdurre limitazioni generali e astratte all'installazione di impianti FER (comma 4, lettera *d)*, dell'art. 11-*bis*), tenuto conto dei criteri stabiliti dal medesimo art. 11-*bis,* comma 4, lettere *g)* e *h)*, determinerebbe un sostanziale svuotamento delle competenze regionali in materia di edilizia, urbanistica, agricoltura e pianificazione territoriale. Le disposizioni impugnate avrebbero introdotto norme di estremo dettaglio, tali da impedire alle regioni una programmazione complessiva del territorio. Ciò determinerebbe effetti pregiudizievoli anche sulla tutela del paesaggio, agricolo e forestale, nonché del patrimonio culturale.

Anche in questo caso, la clausola di salvaguardia di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11-*bis* sarebbe inidonea a superare tali rilievi, posto che essa sarebbe sostanzialmente neutralizzata dalla previsione, contenuta nel primo periodo del comma 3, che comunque subordina l'esercizio del potere regionale al «rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5».

6.– Con il quarto motivo di ricorso, la Regione autonoma Sardegna impugna altresì l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.lgs. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui introduce l'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, che impone alle regioni di adottare, entro centoventi giorni decorrenti dal 21 gennaio 2026 (data di entrata in vigore del medesimo d.l. n. 175 del 2025), una legge di individuazione di aree idonee ulteriori rispetto a quelle previste dal precedente comma 1. In caso di inerzia delle regioni o comunque di inosservanza dei criteri stabiliti dai commi 4 e 5 del medesimo art. 11-*bis*, la disposizione impugnata prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

6.1.– Ad avviso della ricorrente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, con gli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, con gli artt. 3, per il profilo del principio di ragionevolezza, 116, primo comma, 117, terzo e quinto comma, 120, secondo comma, e 127 Cost., nonché con principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.».

6.2.– La previsione di tali poteri sostitutivi statali sarebbe lesiva del riparto costituzionale delle competenze e del sistema accentrato di controllo di legittimità costituzionale, poiché consentirebbe al Governo di intervenire, anche sulla base di una valutazione di merito, sul contenuto di una legge regionale già emanata, in luogo della sua impugnazione ai sensi dell'art. 127 Cost. Infatti, verrebbe consentita l'attivazione del potere sostitutivo statale, di cui all'art. 41 della legge n. 234 del 2012, non solo in considerazione dell'inerzia regionale, ma anche sulla base di un giudizio di merito sui contenuti della legge regionale effettivamente adottata. Pertanto, ove lo Stato ritenesse una legge regionale in contrasto con le norme di principio da esso stesso poste e interpretate, sarebbe autorizzato a sostituirla con propri provvedimenti, dei quali non sarebbe determinata né la natura, né il contenuto.

Ad avviso della ricorrente, non sussisterebbe alcuna ragione di rilievo costituzionale o esigenza di rispetto degli obblighi europei e internazionali che giustifichi tale esercizio dei poteri sostitutivi statali in luogo del ricorso alla giustizia costituzionale.

7.– Con il quinto motivo di ricorso, è inoltre impugnato l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui introduce l'art. 11-*ter,* commi 1 e 2, lettera *b)*, del d.lgs. n. 190 del 2024.

Tale disposizione, rubricata «Aree idonee a mare», al comma 1 qualifica le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo come aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *offshore*. Al comma 2, lettera *b)*, il medesimo art. 11-*ter* qualifica i porti come aree idonee in ogni caso «per impianti eolici di

potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica».

7.1.– Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale, l'art. 39 del d.P.R. n. 250 del 1949, gli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), l'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2006, con gli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.».

7.2.– La previsione dell'idoneità di tutte le aree portuali sarde a ospitare impianti di produzione FER e l'imposizione della redazione delle varianti ai piani regolatori portuali sarebbero lesive delle competenze legislative regionali in materia di pianificazione e gestione dei porti di rilievo regionale e interregionale, riconosciute dagli artt. 117, terzo comma, Cost., e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); delle competenze in materia di demanio regionale marittimo portuale, attribuite dall'art. 14 dello statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria approvate con d.P.R. n. 250 del 1949; degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, in materia di edilizia e urbanistica e tutela del paesaggio, di cui all'art. 3, lettera *f)*, e di produzione di energia, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e),* nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.».

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate determinerebbero la compressione delle potestà regionali connesse alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, di cui agli artt. 105, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 1 del d.lgs. n. 234 del 2001.

Inoltre, l'affermata idoneità delle aree portuali eliminerebbe di fatto ogni valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli interventi in questione e violerebbe le prerogative regionali sopra richiamate.

8.– Con il sesto motivo di ricorso, è inoltre denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui introduce l'art. 11-*quater* del d.lgs. n. 190 del 2024.

La disposizione impugnata stabilisce, al comma 1, primo periodo, che «la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante […]».

È denunciata la violazione degli artt. 3, 4 e 6 dello statuto speciale, degli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975; dell'art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e degli artt. 9, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.».

8.1.– La ricorrente sottolinea che la disposizione impugnata, oltre a escludere la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per qualsiasi intervento ricadente in aree idonee, stabilisce una funzione consultiva obbligatoria, ma non vincolante, dell'autorità competente alla tutela paesaggistica. Quest'ultima verrebbe dunque irragionevolmente sacrificata, poiché risulterebbe sempre recessiva rispetto al principio di massima diffusione degli impianti FER.

L’incondizionata prevalenza accordata alle esigenze della transizione energetica rispetto a quelle della tutela del paesaggio si porrebbe in contrasto con l’art. 9, secondo comma, Cost., che esige invece un bilanciamento ragionevole tra i contrapposti interessi, nonché con le disposizioni statutarie che fondano le competenze legislative e amministrative della Regione in materia di tutela e pianificazione paesaggistica.

8.2.– In assenza di una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni speciali, tale disciplina comporterebbe la violazione delle competenze amministrative della Regione autonoma Sardegna, di cui all’art. 6 dello statuto speciale.

8.3.– D’altra parte, ad avviso della Regione autonoma Sardegna, la disposizione impugnata non sarebbe qualificabile come norma di grande riforma economico sociale, poiché ne difetterebbero i caratteri essenziali, come individuati dalla giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 219 del 1984).

9.– Infine, con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente impugna l’art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui introduce l’art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024.

Tale disposizione consente l’installazione di impianti FER all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, limitatamente ad alcuni interventi, indicati nell’Allegato A del d.lgs. n. 190 del 2024, suscettibili di incidere su aspetti ambientali, paesaggistici e architettonici.

9.1.– Ad avviso della ricorrente, l’art. 11-*quinquies* si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 6 e 8 dello statuto speciale, gli art. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, gli artt. 9, 116, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (d’ora in avanti: «Convenzione UNESCO», o anche: «Convenzione»), firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, nonché con il principio di leale collaborazione, di cui agli «artt. 5 e 114 Cost.»

Verrebbe infatti stabilita una presunzione assoluta di idoneità dei siti UNESCO posti sul territorio della Regione autonoma Sardegna a ospitare impianti FER e sarebbe impedita qualsiasi valutazione da parte degli organi regionali preposti alla tutela dei valori paesaggistici, ambientali e urbanistici.

Tale disciplina contrasterebbe con gli obblighi internazionali di tutela del patrimonio culturale, assunti con la Convenzione UNESCO, alla stregua della quale nel territorio della Regione automa Sardegna sono tutelati il sito archeologico «*Nuraxi*» di Barumini e quello seriale delle «*Domus de janas*».

9.2.– La disposizione in esame sarebbe in contrasto con tutti i parametri di legittimità costituzionale già invocati in riferimento alla questione di legittimità costituzionale del precedente art. 11-*quater* del d.lgs. n. 190 del 2024. Inoltre, il medesimo art. 11-*quinquies* metterebbe in pericolo la conservazione dei siti UNESCO, che verrebbero esposti al rischio dell’applicazione della misura sanzionatoria dell’esclusione dall’elenco dei beni tutelati dall’agenzia dell’ONU (cosiddetto *delisting*).

La disposizione impugnata violerebbe l’obbligo di tutelare tali beni, assunto dall’Italia con la Convenzione UNESCO e inciderebbe anche sulle competenze costituzionali e statutarie proprie della Regione autonoma Sardegna. Infatti, la possibile esclusione dei siti dall’elenco dei beni ricompresi nel patrimonio UNESCO determinerebbe il depauperamento dei valori paesaggistici, urbanistici e ambientali regionali, in violazione delle potestà legislative e amministrative garantite dalle norme statutarie e costituzionali sopra richiamate.

9.3.– Ne discenderebbe altresì la perdita di attrattività turistico-culturale e la compressione della potestà legislativa in materia di turismo, attribuita alla Regione autonoma Sardegna dall'art. 3, lettera *p)*, dello statuto speciale, nonché della relativa potestà amministrativa riconosciuta dall'art. 6 del medesimo statuto.

La perdita di attrattività turistico-culturale delle aree in questione inciderebbe anche sulle competenze e le attribuzioni finanziarie della regione, riducendo le entrate derivanti da imposte e tasse sul turismo, che la Regione ha facoltà di istituire in base all'art. 8, lettera *i)*, dello statuto speciale.

10.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.

10.1.– La difesa statale ha preliminarmente ricostruito l'evoluzione della disciplina concernente l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER, richiamando l'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio», nonché il citato decreto ministeriale 21 giugno 2024.

10.2.– L'Avvocatura generale dello Stato ha richiamato le pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, culminate nell'annullamento parziale del suddetto decreto ministeriale per insufficiente specificazione dei criteri di individuazione delle aree idonee. Secondo la difesa erariale, proprio tale contenzioso avrebbe reso necessaria l'adozione del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, volto a trasferire al livello legislativo primario la disciplina delle aree idonee, al fine di attuare gli obblighi derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dagli impegni europei in materia di transizione energetica.

11.– In via preliminare, la difesa statale ha eccepito l'inammissibilità delle censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., poiché esse non individuerebbero una specifica lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, ma si risolverebbero nella contestazione di profili di irragionevolezza intrinseca della disciplina statale o comunque in una critica della tecnica legislativa adottata, del suo grado di dettaglio e della sua opportunità.

Ad avviso della resistente, sarebbero inammissibili anche le censure formulate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla violazione degli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione UNESCO. La Regione, infatti, non sarebbe titolare di un interesse generale al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato e sarebbe dunque priva di legittimazione in ordine a tali motivi di impugnazione.

12.– Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che le disposizioni impugnate costituiscono espressione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e danno attuazione sia agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, sia agli obiettivi del PNRR.

La puntuale individuazione da parte dello Stato di un nucleo minimo di aree idonee sarebbe necessaria al conseguimento uniforme sul territorio nazionale degli obiettivi eurounitari di incremento della capacità produttiva da fonti rinnovabili e costituirebbe pertanto un principio fondamentale della materia, idoneo a vincolare anche le autonomie speciali.

12.1.– La potestà legislativa regionale non sarebbe affatto compromessa, poiché le regioni

sarebbero chiamate a individuare aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate dal d.lgs. n. 190 del 2024, stante l'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione di tale disciplina su tutto il territorio nazionale, oltre che il rispetto della normativa eurounitaria e del principio di massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, che prevale sugli statuti di autonomia, ai fini del raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di potenza installata da impianti FER di cui alla Tabella 1 dell'Allegato C-*bis*, secondo quanto stabilito dall'art. 11-*bis*, comma 5, del d.lgs. n. 190 del 2024.

Le competenze legislative attribuite alla Regione autonoma Sardegna in materia di energia sarebbero limitate dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in ordine al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo e secondo comma, lettera *a)*, Cost.).

12.2.– D'altra parte, le disposizioni impugnate non sarebbero lesive delle prerogative regionali neppure sotto il profilo dell'autonomia amministrativa. Infatti, la qualificazione di un'area come idonea non impedirebbe all'amministrazione competente di adottare provvedimenti di diniego alla realizzazione di impianti FER, ma imporrebbe di corredare tali atti con una motivazione rafforzata, che dia puntuale e rigorosa evidenza delle circostanze del caso concreto alla base della determinazione negativa (è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 16 febbraio 2026, n. 1208).

13.– Riguardo alle doglianze della ricorrente contenute nel secondo motivo di ricorso, concernenti l'art. 11-*bis*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024, la difesa dello Stato ha sostenuto che dalle norme statutarie e di attuazione non discenderebbe alcun automatismo traslativo.

Il trasferimento dei beni statali alla Regione richiederebbe, infatti, una specifica attività istruttoria da parte dell'Agenzia del demanio, volta alla preventiva individuazione degli stessi mediante la compilazione degli appositi elenchi e al compimento delle relative procedure attuative.

L'inclusione nei richiamati elenchi rappresenterebbe dunque l'atto conclusivo di un procedimento complesso che renderebbe esplicita la valutazione discrezionale dello Stato e per esso dell'Agenzia del demanio. L'approvazione di tali elenchi avrebbe infatti natura costitutiva e costituirebbe il titolo per il trasferimento della proprietà in favore della Regione (è richiamato il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione prima, 15 giugno 2005, n. 1199).

Da ciò conseguirebbe che i beni non ancora trasferiti resterebbero nella disponibilità dello Stato e potrebbero dunque essere legittimamente inclusi tra le aree idonee all'installazione di impianti FER.

14.– Quanto alla disciplina del potere sostitutivo di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, oggetto del quarto motivo di ricorso, la difesa statale ha sottolineato che essa riprodurrebbe una previsione già contenuta nell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e sarebbe giustificata dall'esigenza di assicurare l'adempimento degli obblighi eurounitari e il conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* assegnati alle singole regioni.

Infatti, il potere sostitutivo disciplinato dalla disposizione impugnata sarebbe indispensabile per il conseguimento degli obiettivi energetici posti dall'ordinamento eurounitario e per evitare situazioni di inadempimento. Ciò si realizzerebbe attraverso una procedura collaborativa, volta a stimolare l'adempimento regionale, e, solo come *extrema ratio*, potrebbe sfociare in una disciplina sostitutiva, in ogni caso dichiaratamente cedevole.

15.– Riguardo all'art. 11-*ter* del d.lgs. n. 190 del 2024, impugnato con il quinto motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto che questa disposizione si

limiterebbe a riprodurre, con alcuni adattamenti, la disciplina già contenuta nell'art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021 in materia di impianti *offshore*. In coerenza con l'art. 11-*bis* del d.lgs. n. 190 del 2024, la disposizione impugnata avrebbe stabilito che anche le aree a mare individuate come idonee dal legislatore statale costituiscono lo standard minimo e alle regioni sarebbe lasciata la possibilità di individuare ulteriori aree idonee.

D'altra parte, non verrebbe imposta l'adozione di varianti ai piani regolatori portuali: queste ultime, infatti, costituirebbero la condizione necessaria ai fini della qualificazione delle aree come idonee.

16.– Quanto all'art. 11-*quater*, impugnato con il sesto motivo di ricorso, la difesa statale ha sostenuto che il carattere non vincolante del parere paesaggistico non escluderebbe l'esistenza di un bilanciamento tra tutela del paesaggio e sviluppo degli impianti FER. La disposizione impugnata si limiterebbe a escludere un potere di veto assoluto da parte dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico, le cui indicazioni comunque fanno parte della valutazione operata nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

17.– Parimenti non fondate sarebbero le censure rivolte, con il settimo motivo di ricorso, all'art. 11-*quinquies*, atteso che gli interventi consentiti nelle zone di protezione UNESCO sarebbero solo quelli individuati nell'Allegato A del d.lgs. n. 190 del 2024, caratterizzati, ad avviso della difesa statale, da un'incidenza molto modesta sui valori paesaggistici e culturali.

18.– Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il Gruppo d'intervento giuridico, il Coordinamento Gallura per la difesa della Sardegna, l'Associazione Pararrutas, il Comitato Su Entu Nostu e il Comitato Sarcidano difesa territoriale– quali enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi connessi alla tutela del territorio, del paesaggio, delle risorse naturali e dell'identità dei luoghi della Regione autonoma Sardegna – hanno rispettivamente depositato tra il 26 aprile e il 5 maggio 2026, in qualità di *amici curiae*, un'opinione scritta, ciascuna ammessa con decreto presidenziale del 21 luglio 2026, in cui hanno ampiamente illustrato argomenti a sostegno della fondatezza delle censure formulate dal rimettente.

Considerato in diritto

19.– La Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, nella parte in cui ha introdotto gli artt. 11-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, lettere *d)*, *g)* e *h)*, 11-*ter*, commi 1 e 2, lettera *b)*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024.

La disciplina in esame si inserisce nel contesto normativo volto alla individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti FER, in attuazione degli obiettivi europei di decarbonizzazione e delle esigenze connesse al PNRR.

La ricorrente denuncia la violazione di plurimi parametri costituzionali e interposti e la menomazione di specifiche attribuzioni riconosciute alla Regione dallo statuto speciale.

20.– In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità delle questioni promosse dalla ricorrente in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., per la mancata indicazione di una specifica lesione di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

La valutazione di tale eccezione chiama in gioco i principi affermati da questa Corte in tema di incidenza delle censure sulle competenze regionali, cioè della cosiddetta "ridondanza".

In effetti, l'art. 127 Cost. individua la lesione della sfera di competenza costituzionale della regione come unico motivo legittimante il ricorso regionale. Peraltro, le regioni «possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano avere rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale» (tra le molte, sentenze n. 145 del 2026 e n. 116 del 2006; nello stesso senso, tra le molte, sentenze n. 139 del 2024, n. 261, n. 170, n. 154, n. 114, n. 75 e n. 13 del 2017).

In tali casi, è necessaria, in primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di competenza legislativa regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, un'illustrazione adeguata del nesso tra il vizio costituzionale dedotto e la compromissione delle attribuzioni dell'ente ricorrente (tra le più recenti, sentenze n. 145 del 2026, n. 192, n. 139 e n. 133 del 2024).

Il requisito della ridondanza può dunque ritenersi soddisfatto quando, dalla complessiva articolazione delle censure, emerga che la lamentata violazione di parametri diversi da quelli competenziali sia suscettibile di determinare un pregiudizio delle attribuzioni regionali.

Nel caso in esame, la ricorrente ha individuato gli ambiti di competenza legislativa regionale indirettamente incisi dalla disposizione statale impugnata e ha adeguatamente illustrato il requisito della ridondanza, evidenziando il proprio interesse a fare valere le censure riferite alla violazione degli artt. 3 e 9 Cost., in quanto strettamente collegate alla dedotta compromissione delle competenze che lo statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma Sardegna nelle materie dell'edilizia e urbanistica (art. 3, lettera *f)*, dello statuto speciale), dell'agricoltura (art. 3, lettera *d)*, dello statuto speciale), della tutela del paesaggio (art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975) e della produzione e distribuzione di energia (art. 4, lettera *e)*, dello statuto speciale). Ad avviso della ricorrente, l'irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale tra gli interessi sottesi alla transizione energetica e quelli concernenti la tutela del paesaggio si tradurrebbe nel sostanziale svuotamento delle funzioni legislative e amministrative ad essa spettanti in tali ambiti materiali.

In definitiva, deve ritenersi assolto l'onere di motivazione sulla ridondanza dei vizi denunciati.

21.– Non è d'ostacolo all'ammissibilità del ricorso la previsione dell'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, là dove stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

In effetti, come affermato dalla stessa ricorrente, la disposizione richiamata – per la sua genericità e per il suo riferirsi a una serie eterogenea di previsioni comprese nello stesso atto legislativo – appare inidonea a escludere la piena applicabilità nel territorio regionale delle disposizioni impugnate e quindi a neutralizzarne gli effetti lesivi concreti.

Infatti, in presenza di clausole di salvaguardia di questo tenore, i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione di disposizioni statali in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere le prime applicabili agli enti ad autonomia differenziata a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali (sentenza n. 122 del 2018).

Si impone, dunque, la verifica, di volta in volta, dell'applicabilità delle singole previsioni statali, in quanto compatibili con i parametri statutari, o, all'opposto, della loro inapplicabilità per effetto della clausola di salvaguardia (tra le molte, sentenze n. 6 del 2023, n. 46 del 2022, n. 154 e n. 125 del 2017, n. 40 e n. 31 del 2016). Si tratta, pertanto, di una verifica che deve

essere rimessa alla valutazione di ciascuna delle singole questioni.

22.– Nel merito, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla ricorrente per violazione del principio di leale collaborazione.

22.1.– La Regione autonoma Sardegna denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, – nella parte in cui ha introdotto gli artt. 11-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, lettere *d)*, *g)* e *h)*, 11-*ter*, commi 1 e 2, lettera *b)*, e 11-*quater* del d.lgs. n. 190 del 2024 – per violazione del principio di leale collaborazione, il cui fondamento è individuato dalla ricorrente negli artt. 5 e 114 Cost., sul presupposto dell'unilaterale ed esaustiva determinazione statale della disciplina delle aree idonee, al di fuori da qualsiasi forma di collaborazione istituzionale con le regioni.

22.2.– Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo. Il rilievo, sul piano della legittimità costituzionale, della consultazione con le regioni è escluso a maggior ragione nel caso del decreto-legge, la cui adozione è condizionata dal secondo comma dell'art. 77 Cost. soltanto al presupposto dei casi straordinari di necessità e urgenza (tra le molte, sentenze n. 139 del 2024, n. 6 del 2023, n. 169 del 2020, n. 194 del 2019, n. 137, n. 44 e n. 17 del 2018, n. 237 e n. 192 del 2017, nonché n. 251 del 2016).

23.– Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, per violazione degli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

23.1.– Il comma 1 dell'art. 11-*bis* stabilisce che sono considerate idonee all'installazione degli impianti FER su terraferma le categorie di aree elencate al medesimo comma, lettere da *a)* a *m)*, mentre il successivo comma 2 contiene un ulteriore catalogo di aree idonee, specificamente riferite agli impianti fotovoltaici. Va preliminarmente rilevato che questa qualificazione di idoneità delle aree non si discosta in modo significativo da quella stabilita dal previgente art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021.

23.2.– Questa Corte ha sottolineato in più occasioni che la transizione energetica e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono dei pilastri della politica ambientale e della politica di sviluppo economico dell'ordinamento unionale (tra le più recenti, sentenze n. 144 e n. 127 del 2026 e n. 184 del 2025).

Nell'ordinamento europeo, la strategia di promozione delle fonti di energia rinnovabili è stata definita dapprima con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, abrogata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (sui biocarburanti; cosiddetta RED I), che ne ha dettato una ulteriore disciplina.

La direttiva RED I è stata sua volta abrogata dalla direttiva 2018/2001/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II), che ha dato ulteriore impulso alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Con la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dell'11 dicembre 2019 (cosiddetto *Green Deal europeo*), le istituzioni europee hanno inoltre delineato una strategia di

crescita volta a trasformare l'UE in una comunità dotata di un'economia che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse fossili.

In questo contesto normativo, è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Tale regolamento, all'art. 1, paragrafo 2, ha stabilito l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, nonché, entro il 2030, la riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra, nella misura di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 (art. 4, paragrafo 1).

In seguito, il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, ha stabilito che «[i]n circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1» – ossia della presunzione di interesse pubblico prevalente che assiste la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – «a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche» (art. 6, paragrafo 2).

23.3.– In più occasioni questa Corte ha ricostruito i tratti essenziali dell'evoluzione della disciplina statale della localizzazione degli impianti FER e del ruolo accordato alle regioni nell'individuazione delle aree idonee e inidonee alla loro installazione.

Al riguardo, è stato riconosciuto che nell'ordinamento statale la disciplina della localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore persegue gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, funzionali alla transizione energetica, alla decarbonizzazione dell'economia e alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Essa è riconducibile al nucleo essenziale della politica energetica nazionale, rispetto alla quale lo Stato è chiamato ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica.

Pertanto, la disciplina delle aree idonee si colloca nell'ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla competenza legislativa concorrente, pur interferendo con ulteriori interessi costituzionalmente rilevanti, quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e il governo del territorio (tra le molte, sentenze n. 144 del 2026, n. 134 e n. 28 del 2025, n. 27 del 2023, n. 121 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 86 del 2019 e n. 69 del 2018).

In tale contesto normativo, la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili costituisce un principio fondamentale della materia, derivante dalla legislazione statale di attuazione del diritto dell'Unione europea al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (sentenze n. 27 del 2023, n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 275 e n. 85 del 2012) e di contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenze n. 27 del 2023, n. 216, n. 121 e n. 77 del 2022).

Attraverso la disciplina delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il legislatore statale ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale e sono idonei a vincolare anche le autonomie speciali (tra le molte, sentenze n. 144 del 2026, n. 184 e n. 28 del 2025).

23.4.– Nel considerare l'evoluzione della normativa sulla localizzazione degli impianti FER, occorre dare atto del passaggio dalla disciplina introdotta con l'art. 12, comma 10, del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) a quella dettata dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.

Questa Corte ha sottolineato che «[i]l comma 4 di quest'ultima disposizione ha, infatti, permesso l'intervento, prima non consentito, della legge regionale nella individuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella "perdurante assenza" dei decreti interministeriali previsti dal precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che – ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e del relativo Allegato 3 – l'individuazione delle aree inidonee dovesse avvenire solo "attraverso un'apposita istruttoria" e, quindi, non con legge ma all'esito di un procedimento amministrativo, e non potesse "configurarsi come divieto preliminare"» (sentenza n. 134 del 2025; nello stesso senso, sentenze n. 103 del 2024, n. 58 e n. 27 del 2023).

In attuazione del richiamato art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, con il d.m. 21 giugno 2024, è stata approvata la nuova «[d]isciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili». L'art. 3, comma 1, del decreto ha confermato che le regioni «individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4» del d.lgs. n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree di cui al precedente art. 1, comma 2, del medesimo decreto.

Il successivo d.lgs. n. 190 del 2024 è stato adottato in attuazione della delega impartita dall'art. 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e in recepimento della direttiva 2023/2413/UE. Questo intervento è stato finalizzato a riordinare e razionalizzare un sistema normativo complesso e frammentato, che nel tempo aveva generato stratificazioni e incertezze applicative. Al contempo, esso ha innovato la disciplina dei procedimenti amministrativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti FER, nonché per la realizzazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale dei medesimi impianti, ponendosi il duplice obiettivo di riordinare la disciplina previgente e di semplificare ulteriormente i procedimenti, anche attraverso la riduzione dei relativi modelli amministrativi.

Non si è trattato dunque di un intervento di mero riordino, ma di una riforma volta a consolidare l'azione amministrativa per la realizzazione degli impianti FER, espressamente ispirata ai «principi di celerità, omogeneità procedimentale sull'intero territorio nazionale» e all'equa ripartizione nella diffusione degli impianti FER sul territorio (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024).

23.5.– Il d.l. n. 175 del 2025, come convertito, ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 190 del 2024. Tra le principali innovazioni è la nuova disciplina dell'individuazione delle aree idonee, sulla quale si appuntano le censure della ricorrente.

Nel nuovo sistema introdotto dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, la classificazione delle aree idonee è compiuta direttamente dal legislatore statale. L'idoneità delle aree su terraferma è ora sancita dal nuovo art. 11-*bis*, commi 1 e 2, e quella delle aree *offshore* dal successivo art. 11-*ter*. L'art. 11-*bis* stabilisce dunque che sono considerate idonee all'installazione degli impianti FER sulla terraferma le categorie di aree elencate nelle lettere da *a)* a *m)* del comma 1. Il successivo comma 2 stabilisce un ulteriore catalogo di aree idonee, specificamente riferite agli impianti fotovoltaici.

La Regione autonoma Sardegna denuncia l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni, che, nella individuazione delle aree idonee, introdurrebbero una disciplina di estremo dettaglio, tale da non lasciare margini effettivi di intervento regionale. Sarebbe travalicato il limite costituzionale in forza del quale nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha il

potere di fissare i principi fondamentali delle riforme economico-sociali, spettando alle regioni il potere di emanare la disciplina di dettaglio.

23.6.– Va innanzi tutto rilevato che il carattere analitico e dettagliato dell'elencazione delle aree idonee contenuta nella disposizione impugnata non ne esclude la natura di principio fondamentale.

Come più volte affermato da questa Corte, la circostanza che la norma possa dettare una prescrizione specifica rivolta alle regioni non esclude, di per sé, il suo carattere di norma di principio, qualora essa risulti legata al principio che governa la materia da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 152 del 2025, n. 137 del 2018, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007). È stato infatti riconosciuto che «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 137 del 2018, che richiama sul punto la sentenza n. 16 del 2010).

Soprattutto nelle materie caratterizzate da una marcata dimensione tecnico-scientifica – come avviene nel settore della produzione e distribuzione dell'energia – nonché dalla necessità di un'uniforme attuazione sull'intero territorio nazionale, il principio fondamentale può essere espresso anche mediante disposizioni analitiche e puntuali, ove ciò sia necessario per garantire il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge statale.

Proprio nel governo della politica energetica i principi fondamentali possono assumere un grado di dettaglio particolarmente elevato, là dove ciò sia necessario ad assicurare l'uniforme perseguimento di obiettivi di rilievo nazionale e sovranazionale, evitando che discipline territorialmente differenziate compromettano l'attuazione di scelte fondamentali di politica energetica (sentenze n. 28 del 2025, n. 77 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 69 del 2018).

Con il nuovo art. 11-*bis*, introdotto dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, il legislatore statale ha modificato il modello precedentemente delineato dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, al fine di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi di potenza installata assegnati all'Italia dall'ordinamento europeo e recepiti negli interventi statali di regolazione. La specificità delle disposizioni in esame risulta infatti necessaria a perseguire l'obiettivo della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, che presiede alla realizzazione degli impianti FER sul territorio nazionale.

Queste finalità sono state legittimamente perseguite mediante la definizione di un quadro regolatorio uniforme, necessario a garantire la tempestiva realizzazione delle infrastrutture energetiche indispensabili alla transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Va pertanto escluso che l'elencazione delle aree idonee su terraferma, contenuta nell'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, determini la privazione delle competenze legislative regionali nella materia «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

23.7.– D'altra parte, la disciplina impugnata riconosce alle regioni adeguati spazi di intervento nella disciplina della localizzazione degli impianti FER.

Il medesimo art. 11-*bis*, al successivo comma 3, demanda alle regioni il compito di individuare aree idonee ulteriori rispetto a quelle direttamente qualificate tali dal legislatore statale, nell'ambito di una programmazione coerente con le peculiarità territoriali e con gli obiettivi di sviluppo assegnati a ciascun territorio. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 117, terzo comma, Cost., alle regioni viene riservato uno spazio di intervento nella definizione della disciplina di dettaglio, sia pure al solo fine di ampliare il catalogo delle aree idonee.

Un'ulteriore possibilità di intervento regionale è riconosciuta dal successivo comma 5 dello stesso art. 11-*bis*. Esso stabilisce che – ai fini del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti nella Tabella 1 dell'Allegato C-*bis* – le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da FER.

Pur delimitando gli spazi di intervento del legislatore regionale, la disciplina censurata non preclude dunque l'esercizio delle competenze regionali in tema di pianificazione territoriale, urbanistica ed energetica, ma ne circoscrive l'esercizio entro un quadro uniforme, funzionale al perseguimento di interessi unitari di particolare rilevanza.

23.8.– Va inoltre sottolineato che il *favor* per la realizzazione degli impianti FER e il principio di massima diffusione dell'energia prodotta da FER non si traduce in ogni caso in un'indiscriminata liberalizzazione di tali impianti.

Infatti, la qualificazione di un'area come idonea non esclude le valutazioni demandate alle amministrazioni competenti nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzatori. Come emerge dall'impianto complessivo del d.lgs. n. 190 del 2024, anche all'esito delle modificazioni apportate dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, l'idoneità dell'area rileva ai fini dell'applicazione di regimi procedimentali accelerati e semplificati, ma la concreta realizzabilità del progetto continua a essere sottoposta alla verifica nell'ambito del procedimento autorizzatorio, alla luce delle caratteristiche dello specifico intervento e degli interessi pubblici che a esso afferiscono (sentenze n. 134 del 2025, n. 77 e n. 11 del 2022 e n. 177 del 2021).

Questa Corte ha infatti individuato nella sede procedimentale il luogo elettivo di composizione degli interessi coinvolti al fine di definire il bilanciamento tra l'obiettivo di diffusione degli impianti FER e le esigenze connesse alla tutela paesaggistica e agli altri interessi implicati nella realizzazione di tali infrastrutture. È nella sede procedimentale «che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità» (sentenza n. 69 del 2018).

Proprio con riferimento alla realizzazione degli impianti FER, è stata riconosciuta la perdurante sussistenza di una riserva di procedimento amministrativo, desunta dall'art. 97 Cost., funzionale a equilibrare l'interesse alla transizione energetica con i diversi interessi pubblici implicati. Ciò ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che introducevano requisiti che vincolavano in astratto e a priori l'avvio della procedura autorizzativa, senza lasciare spazio alla valutazione in concreto da parte dell'amministrazione (sentenze n. 121 del 2022 e n. 69 del 2018).

Pertanto, non è fondata la questione dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, promossa in riferimento agli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

23.9.– La questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione non è fondata neppure in riferimento alle competenze che lo statuto speciale assegna alla Regione autonoma Sardegna in materia di edilizia e urbanistica (art. 3, lettera *f*), correlata alla tutela del paesaggio (di cui agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975), in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica», di cui all'art. 4, lettera *e*), dello statuto speciale, nonché in riferimento alle competenze di cui agli artt. 6 e 14 del medesimo statuto.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale, le richiamate competenze statutarie, fatte valere

dalla Regione autonoma Sardegna, devono essere esercitate «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Con specifico riferimento alla competenza legislativa di cui all'art. 4, lettera *e)*, dello statuto speciale, questa Corte ha affermato che essa patisce il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, oltre quelli imposti alla potestà legislativa primaria di cui al precedente art. 3 (sentenze n. 144 del 2026 e n. 28 del 2025).

Come si è osservato, la disciplina della localizzazione degli impianti FER costituisce espressione di un principio fondamentale della materia energetica, strettamente connesso all'adempimento di obblighi eurounitari e al perseguimento di obiettivi climatici ed energetici di rilievo nazionale. Essa è pertanto idonea a conformare anche l'esercizio delle competenze legislative spettanti alla Regione autonoma Sardegna.

Pur riconoscendo l'impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche energetiche, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che le attribuzioni statutarie speciali devono essere esercitate nel rispetto dei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento dell'Unione europea e dai principi fondamentali delle materie nelle quali si registra un intreccio di competenze statali e regionali. Pertanto, le esigenze di una disciplina uniforme, espressione di un interesse di rango nazionale, rappresentano un limite anche per le autonomie speciali (tra le molte, sentenze n. 144 del 2026, n. 184 e n. 28 del 2025).

24.– Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h*, del d.l. n. 175 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024, non sono fondate.

Queste disposizioni qualificano come idonei all'installazione di impianti FER, rispettivamente, «i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste» (lettera *g*), nonché «i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175» (lettera *h*), includendo tra le aree idonee su terraferma «gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati», come stabilito dall'art. 20 del d.l. n. 17 del 2022, come convertito.

24.1.– Le doglianze della ricorrente si appuntano in particolare sulla inclusione tra le aree idonee anche degli immobili dei quali sia cessata la destinazione ai fini istituzionali. Tale disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 14 dello statuto speciale, in base al quale la Regione autonoma Sardegna, «nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali […]. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione».

Ad avviso della ricorrente, per effetto della cessazione della destinazione di tali beni «ai fini istituzionali», contemplata dal richiamato art. 20 del d.l. n. 17 del 2022, come convertito, si verificherebbe l'automatico trasferimento degli stessi al demanio regionale. Tale successione nella titolarità dei beni costituirebbe infatti un atto dovuto, al pari della inclusione degli stessi beni negli elenchi previsti dall'art. 39 del d.P.R. n. 250 del 1949 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2006.

La qualificazione di queste aree come idonee a ospitare impianti FER sarebbe pertanto lesiva delle attribuzioni legislative, amministrative e patrimoniali della Regione autonoma Sardegna in materia di edilizia e urbanistica (art. 3, lettera *f)*, dello statuto speciale), agricoltura (art. 3, lettera *d*), e produzione di energia (art. 4 dello statuto speciale). È denunciata, in particolare, la lesione del diritto della Regione di ricavare su tali beni i redditi derivanti dal proprio patrimonio e demanio (art. 8 dello statuto speciale).

24.2.– La disciplina di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024 non eccede i limiti della competenza riconducibile alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e non lede la speciale autonomia riconosciuta alla Regione autonoma Sardegna dall'art. 116 Cost.

Le disposizioni impugnate documentano la volontà del legislatore statale di valorizzare risorse demaniali e di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti FER, limitando il consumo di suolo e privilegiando aree già antropizzate in gestione pubblica.

Come si è detto, la disciplina delle aree idonee costituisce uno degli strumenti con cui il legislatore statale persegue gli obiettivi di incremento della produzione energetica da FER derivanti dagli obblighi europei e nazionali di decarbonizzazione. In tale contesto, l'individuazione di categorie di aree vocate alla localizzazione degli impianti FER integra una scelta riconducibile alla determinazione dei principi fondamentali della materia energetica. Si tratta dunque di una qualificazione che si impone su tutto il territorio della Repubblica, a prescindere dalla titolarità (statale, regionale o di altri soggetti) delle aree interessate.

Le disposizioni impugnate non attengono al regime proprietario dei beni demaniali dismessi, né incidono sulla disciplina dei procedimenti attraverso i quali si realizza il trasferimento degli immobili non più necessari alle finalità istituzionali dello Stato. La norma in esame si limita infatti a qualificare determinate categorie di aree come idonee ai fini dell'applicazione dei regimi autorizzativi accelerati previsti dalla legislazione statale in materia di impianti FER.

Anche ove si perfezioni il trasferimento della titolarità del bene in capo alla Regione, ciò non varrà a sottrarre il bene stesso alla disciplina statale che qualifica l'area come idonea. Infatti, una volta divenuta titolare degli immobili trasferiti, la stessa Regione autonoma Sardegna continuerà a esercitare le proprie attribuzioni, senza che, su questa base, possa rivendicare il potere di sottrarsi ai principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di politica energetica. La qualificazione statale delle aree come idonee attiene infatti a un profilo di regolazione del territorio – relativo alla localizzazione degli impianti FER – che prescinde dalla titolarità del bene.

25.– Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'11-*bis,* comma 4, lettere *d)*, *g)* e *h),* del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse in riferimento agli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.

La disposizione impugnata stabilisce, alla lettera *d)*, l'«impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili». La successiva lettera *g)* stabilisce che «al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale». Infine, la disposizione di cui alla lettera *h)* del medesimo comma 4 consente di prevedere «un differente limite massimo per ciascun

comune», fermo restando quanto previsto alla lettera *g)*.

25.1.– Ad avviso della ricorrente, tale disciplina determinerebbe un sostanziale svuotamento delle competenze regionali in materia di edilizia, urbanistica, agricoltura e pianificazione territoriale. Le disposizioni impugnate avrebbero introdotto norme di estremo dettaglio, tali da impedire alle regioni una programmazione complessiva del territorio. Ciò determinerebbe effetti pregiudizievoli anche sulla tutela del paesaggio, agricolo e forestale, nonché del patrimonio culturale.

25.2.– Anche le censure riferite all'art. 11-*bis*, comma 4, lettere *d)*, *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024 devono essere esaminate alla luce del principio fondamentale della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, quale espressione degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli impegni internazionali assunti dallo Stato in materia climatica ed energetica. Da tale principio discende l'esigenza che il quadro normativo nazionale non sia frammentato da discipline territoriali suscettibili di introdurre ostacoli generalizzati o indiscriminati alla realizzazione di impianti FER (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025, n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 148 del 2019 e n. 69 del 2018).

25.3.– Quanto alla disposizione di cui al comma 4, lettera *d)*, secondo cui le regioni, nell'individuazione delle ulteriori aree idonee, non possono introdurre «limitazioni generali e astratte» alla realizzazione di impianti FER, va rilevato che essa non introduce un principio nuovo nell'ordinamento, ma recepisce e positivizza un orientamento ormai costante della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono costituzionalmente illegittime leggi regionali che prevedano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti FER (tra le molte, sentenze n. 184 e n. 134 del 2025, n. 216 e n. 121 del 2022, n. 177 del 2021, n. 258 e n. 106 del 2020, n. 286, n. 148 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014, n. 224 del 2012 e n. 308 del 2011, n. 168 e n. 119 del 2010).

È stato infatti espressamente escluso che il legislatore regionale possa introdurre divieti generalizzati, moratorie indiscriminate o vincoli territoriali assoluti che impediscano, in via preventiva e astratta, la localizzazione degli impianti FER, poiché ciò si porrebbe in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili. La disciplina statale consente alle regioni di partecipare alla pianificazione territoriale degli impianti FER, ma non attribuisce loro il potere di precludere la realizzazione degli interventi attraverso il riferimento a categorie normative formulate in termini assoluti (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025, n. 148 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).

25.4.– D'altra parte, il divieto di porre limitazioni indiscriminate non è tale da impedire alla Regione di svolgere le sue funzioni di programmazione e pianificazione del territorio.

La disciplina in esame non priva, infatti, la Regione del potere di individuare aree idonee ulteriori rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale, né le impedisce di valorizzare gli interessi paesaggistici, agricoli, forestali, culturali e urbanistici presenti sul territorio, attraverso valutazioni puntuali e territorialmente contestualizzate.

Il corretto punto di equilibrio tra la tutela degli interessi territoriali e il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili deve infatti essere assicurato attraverso procedimenti fondati su un'adeguata istruttoria e sulla valutazione delle caratteristiche delle singole aree e dei singoli progetti, anziché mediante divieti legislativi indiscriminati (sentenze n. 184 del 2025, n. 77 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 69 del 2018).

Come si è detto, il procedimento rappresenta il luogo in cui deve contestualmente e dialetticamente avvenire il contemperamento tra i diversi interessi confliggenti. Questa Corte ha infatti affermato che «[è] nella sede procedimentale, dunque, che può e deve avvenire la

valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione […]. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.» (sentenza n. 69 del 2018; in termini simili, più di recente, sentenza n. 88 del 2025).

25.5.– Le medesime considerazioni valgono anche rispetto alla disciplina di cui alle lettere *g)* e *h)* dello stesso comma 4 dell'art. 11-*bis*.

Tali disposizioni, dichiaratamente volte a preservare la destinazione agricola dei suoli, stabiliscono criteri che il legislatore regionale è tenuto a rispettare nella localizzazione degli impianti FER in aree agricole. Anche in questo caso si tratta di prescrizioni che perseguono l'obiettivo di assicurare, sull'intero territorio nazionale, un nucleo uniforme di condizioni minime per lo sviluppo della capacità produttiva da fonti rinnovabili, evitando che scelte regionali eccessivamente restrittive compromettano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata assunti dallo Stato in attuazione degli obblighi eurounitari.

Le disposizioni in esame non sottraggono dunque alle regioni ogni spazio di intervento, ma delimitano l'esercizio della loro discrezionalità legislativa entro un quadro di principi e criteri comuni, coerentemente con la natura concorrente della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

La funzione programmatoria regionale continua, infatti, a esplicarsi nella selezione delle ulteriori aree idonee (art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024), nella differenziazione delle aree in relazione alle diverse tecnologie degli impianti e alle differenti soglie di potenza (art. 11-*bis*, comma 4, lettera *c*), nella individuazione di un differente limite massimo di aree agricole qualificabili come idonee per ciascun comune (art. 11-*bis*, comma 4, lettera *h*), nonché nella complessiva integrazione della pianificazione energetica con la pianificazione territoriale e paesaggistica.

Pertanto, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte in riferimento agli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.

25.6.– Non sono fondate neppure le questioni che attengono alla lesione delle competenze attribuite alla Regione autonoma Sardegna dagli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.

Anche in questo caso, va ribadito che le attribuzioni riconosciute alle autonomie speciali devono essere esercitate nel rispetto dei principi fondamentali della materia energetica e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, specie quando vengano in rilievo interessi unitari di particolare rilievo nazionale e sovranazionale (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025, relative a questioni che avevano a oggetto leggi della Regione autonoma Sardegna).

La disciplina di cui all'art. 11-*bis*, comma 4, lettere *d)*, *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024 costituisce dunque espressione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In applicazione di tali principi, il divieto di introdurre limitazioni generali e astratte alla localizzazione degli impianti FER, e di discostarsi dai criteri dettati dalla legge statale per la realizzazione dei medesimi impianti in zone agricole, si pone quale presidio necessario affinché il potere regionale di pianificazione non rallenti, né ostacoli il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica.

Con riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti FER posti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, largamente sovrapponibili a quelli dell'art. 11-*bis* in esame, questa Corte ha già affermato che tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo "strappo legislativo" per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l'efficace espressione "Nimby": *not in my back yard*), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell'interesse delle future generazioni» (sentenze n. 184 e n. 134 del 2025; nello stesso senso, sentenza n. 216 del 2022).

26.– Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, sono parzialmente fondate.

La disposizione impugnata, nel primo periodo, impone alle regioni di adottare, entro centoventi giorni decorrenti dal 21 gennaio 2026 (data di entrata in vigore del menzionato d.l. n. 175 del 2025), una legge di individuazione di aree idonee ulteriori – rispetto a quelle già qualificate tali dal legislatore statale – e, nel terzo periodo, consente l'attivazione dei poteri sostitutivi statali, come disciplinati dall'art. 41 della legge n. 234 del 2012.

26.1.– Le censure della ricorrente si incentrano sul terzo periodo dell'art. 11-*bis*, comma 3, là dove stabilisce che, in caso di inerzia delle regioni, ossia di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine sopra menzionato di centoventi giorni, o di inosservanza dei principi e criteri di cui al comma 4, ovvero degli obiettivi di cui al comma 5 del medesimo art. 11-*bis*, si applica l'art. 41 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato «nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea».

Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe al Governo di sostituirsi alle regioni anche in presenza di una legge regionale già adottata, sulla base di una valutazione di merito circa la sua conformità ai principi stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente elusione del sindacato accentrato di costituzionalità disciplinato dall'art. 127 Cost.

La disciplina in esame si porrebbe inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, con gli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, con gli artt. 3 Cost., per il profilo del principio di ragionevolezza, 116, primo comma, 117, terzo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost.

26.2.– Le questioni non sono fondate con riferimento alla previsione dell'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia delle regioni nell'adozione delle leggi di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024.

Al riguardo va sottolineato che, al pari delle altre disposizioni impugnate, anche l'art. 11-*bis*, comma 3, si inserisce in un contesto normativo caratterizzato dalla presenza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea che impongono la necessità di assicurare il conseguimento di obiettivi nazionali di sviluppo delle FER. Ciò giustifica l'adozione di strumenti volti a garantire l'effettività degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle istituzioni europee.

A questi fini, il successivo comma 5 dello stesso art. 11-*bis* prevede che le leggi regionali, adottate ai sensi del comma 3, garantiscono il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella Tabella 1 dell'Allegato C-*bis*, avente lo scopo di ripartire fra le regioni e le province autonome l'incremento di potenza da FER rispetto

al 31 dicembre 2020, pari a 80 GW da realizzare entro il 2030, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2024.

Nel nuovo sistema delineato dall'art. 11-*bis*, le regioni sono dunque chiamate a contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di potenza installata mediante l'individuazione di ulteriori aree idonee, ferma restando l'esigenza che tali obiettivi siano effettivamente raggiunti. In questa prospettiva, il meccanismo sostitutivo introdotto dalla disposizione impugnata, per la parte relativa all'ipotesi dell'inerzia regionale, costituisce uno strumento di garanzia dell'adempimento degli obblighi nazionali ed europei, coerente con gli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost.

In questa parte, la disposizione impugnata – peraltro riproduttiva di una previsione già contenuta nell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 – risulta giustificata dall'esigenza di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi energetici posti dall'ordinamento eurounitario e la realizzazione degli obiettivi di *burden sharing* assegnati alle singole regioni.

La previsione di meccanismi sostitutivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia energetica trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 117, quinto comma, Cost., là dove stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, «nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato», che disciplina le modalità di esercizio di tale potere sostitutivo. A sua volta, l'art. 120, secondo comma, Cost., attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli organi delle regioni, quando ciò sia necessario per assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali o della normativa dell'Unione europea, fermo restando che «la disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo» (sentenza n. 361 del 2010, richiamata dalle sentenze n. 247 del 2018, n. 106 e n. 14 del 2017 e n. 227 del 2015).

Nel richiamare l'art. 41 della legge n. 234 del 2012, la disposizione impugnata stabilisce le condizioni in cui lo Stato può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire l'attuazione degli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea.

Il comma 2 dello stesso art. 41 prevede che – nei casi di cui al precedente art. 37 relativi all'adozione di atti necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea, in materie rientranti nella competenza legislativa delle regioni e delle province autonome – il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informi gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chieda che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo.

Riguardo al caso della mancata adozione della legge regionale, il potere sostitutivo si configura dunque come strumento di garanzia dell'effettività degli obblighi di matrice europea, attivabile a fronte di una situazione di «inerzia» o di persistente inadempimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione e secondo procedure idonee a stimolare l'attività delle regioni e a evitare l'intervento sostitutivo mediante il tempestivo esercizio delle proprie competenze.

26.3.– È invece fondata, in riferimento all'art. 127 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, nella parte in cui prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi statali anche in caso di inottemperanza da parte del legislatore regionale ai criteri, ai principi e agli obiettivi posti dalla legge statale.

In quanto derogatori rispetto all'ordinario riparto delle competenze delineato dal Titolo V della Costituzione, i poteri sostitutivi costituiscono strumenti straordinari (sentenza n. 168 del 2021), ammissibili esclusivamente in presenza di presupposti tassativamente definiti, funzionali alla tutela di specifici interessi unitari. Al riguardo, questa Corte ha riconosciuto che il relativo esercizio deve avvenire nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, mediante procedure che consentano all'ente territoriale di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento e di interloquire nello stesso procedimento (sentenze n. 31 del 2024, n. 43 del 2004 e n. 303 del 2003). La compressione delle attribuzioni regionali deve avere carattere necessario e temporaneo, risultando costituzionalmente legittima soltanto nella misura strettamente indispensabile al perseguimento dell'interesse unitario sotteso all'intervento statale (sentenze n. 31 del 2024 e n. 233 del 2019).

Coerentemente con tale assetto costituzionale, l'art. 41 della legge n. 234 del 2012 stabilisce, in attuazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., le norme di procedura che disciplinano le modalità di svolgimento del potere sostitutivo dello Stato, precisando che esso può essere esercitato in caso di «inerzia» dell'organo regionale, protratta oltre il termine previsto per l'adempimento degli obblighi europei. Solo in presenza di tale omissione, dunque, il legislatore statale è autorizzato ad attivare, in via straordinaria e temporanea, il potere sostitutivo.

Viceversa, la disposizione impugnata amplia l'ambito applicativo del potere sostitutivo, consentendone l'esercizio non solo nei casi di mancata adozione dell'atto regionale, ma anche ove la legge regionale sia stata approvata, discostandosi dai principi, criteri e dagli obiettivi stabiliti dalla legge statale. In questo modo, il potere sostitutivo viene a configurarsi come uno strumento di controllo sul contenuto di scelte legislative regionali, sottraendo a questa Corte la verifica sull'esercizio e l'estensione delle attribuzioni dell'ente territoriale.

Pertanto, l'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024 – nella parte in cui consente l'esercizio del potere sostitutivo statale anche nel caso di inottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dalla legge statale – si pone in contrasto con l'art. 127 Cost.

L'esercizio dello strumento sostitutivo si risolve infatti nel potere di disapplicare o comunque privare di efficacia la legge regionale, senza ricorrere al rimedio costituzionalmente necessario dell'impugnazione in via principale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

L'inesistenza di un potere statale di disapplicazione di leggi regionali ritenute illegittime è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 88 del 2026 e n. 26 del 2022).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2024, limitatamente alle parole «ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5», in riferimento all'art. 127 Cost., con assorbimento delle questioni promosse in riferimento agli altri parametri.

27.– Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*ter,* commi 1 e 2, lettera *b)*, del d.lgs. n. 190 del 2024.

Tale disposizione, rubricata «Aree idonee a mare», al comma 1 qualifica le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo come aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *offshore*.

Al comma 2, lettera *b)*, il medesimo art. 11-*ter* stabilisce che «[a]i fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerati idonei: […] i porti, per impianti

eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica».

27.1.– Ad avviso della ricorrente, la previsione dell'idoneità di tutte le aree portuali a ospitare impianti di produzione FER e l'imposizione delle varianti al piano regolatore portuale sarebbero lesive delle competenze legislative regionali in materia di pianificazione e gestione dei porti di rilievo regionale e interregionale, riconosciute dagli artt. 117, terzo comma, Cost., e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo *V* della parte seconda della Costituzione); delle competenze in materia di demanio regionale marittimo portuale, attribuite dall'art. 14 dello statuto speciale e delle norme di attuazione statutaria approvate con d.P.R. n. 250 del 1949; delle competenze di cui agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio, di cui all'art. 3, e di produzione di energia, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e),* dello statuto di autonomia.

Oltre a comprimere le potestà regionali connesse alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, l'idoneità delle aree portuali eliminerebbe di fatto ogni valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico e violerebbe le prerogative regionali sopra richiamate.

27.2.– La disciplina introdotta dalla disposizione in esame recepisce il catalogo delle aree idonee a mare già previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, avente inizialmente funzione suppletiva e transitoria, essendo destinata a operare «*nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo*».

Questa disposizione – abrogata, a decorrere dal 30 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, comma 1, e dell'Allegato D, lettera *p)*, del d.lgs. n. 190 del 2024 – stabiliva che l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER *offshore* è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mediante l'approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo (comma 2). Il successivo comma 3 prevedeva che sono da considerarsi comunque idonee: le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma; nonché, per impianti eolici fino a 100 MW, i porti, previa eventuale variante del piano regolatore portuale. Neppure il d.lgs. n. 199 del 2021, quindi, prevedeva una competenza regionale nell'individuazione delle aree idonee nei siti *offshore*.

A seguito dell'adozione nel 2024 dei piani di gestione dello spazio marittimo, queste disposizioni sono state riprodotte e confermate dal nuovo art. 11-*ter* del testo unico FER, introdotto dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito.

Con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture FER a mare, questa Corte ha già riconosciuto che «l'individuazione dei siti *off-shore* idonei all'installazione di impianti FER è di competenza statale, mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo» (sentenza n. 184 del 2025, resa in un giudizio che aveva a oggetto la disciplina regionale sarda che individuava le aree non idonee per gli impianti *offshore*). Ne consegue, quanto al riparto delle attribuzioni in materia, che la Regione non è titolare di una competenza legislativa esclusiva o prevalente nella determinazione delle aree marittime e delle infrastrutture portuali funzionali allo sviluppo della produzione energetica *offshore*.

27.3.– D'altra parte, la qualificazione dei porti come aree idonee all'installazione degli impianti eolici non comporta la lamentata privazione delle competenze regionali in materia portuale.

La disposizione impugnata, infatti, non sottrae alla potestà di pianificazione portuale la disciplina dell'assetto delle aree interessate, né determina la localizzazione dei singoli impianti.

Essa si limita a stabilire che le aree portuali appartengono a una categoria di aree astrattamente idonee al fine dell'applicazione dei regimi autorizzatori semplificati previsti dalla legislazione statale. Restano invece ferme le ulteriori valutazioni di compatibilità con gli altri interessi pubblici coinvolti, demandate ai procedimenti concernenti i singoli progetti. Vi rientrano, in particolare, quelle espressamente indicate al comma 1 dell'art. 11-*ter*, relative alla tutela dell'ecosistema marino e costiero, allo svolgimento dell'attività di pesca, alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

A questi fini, il coinvolgimento delle regioni nel procedimento autorizzatorio concernente gli impianti *offshore* è regolato dall'art. 9, comma 13, del d.lgs. n. 190 del 2024. Esso dispone che, nel caso degli impianti *offshore*, nonché delle modifiche, compreso il potenziamento, di impianti esistenti, «il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata».

La previsione della necessità del coinvolgimento regionale nel procedimento è stata introdotta dall'art. 4-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2025, n. 60, in vigore dal 30 aprile 2025.

Nel testo attuale, l'art. 9, comma 13, del d.lgs. n. 190 del 2024 fa espresso riferimento agli interventi indicati nell'Allegato C, Sezione II, lettere *t)* e *v)*, che comprendono, rispettivamente, «*t)* impianti off-shore a mare; […] *v)* modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione».

27.4.– D'altra parte, anche il profilo di censura specificamente riferito all'obbligo di adeguamento del piano regolatore portuale non è fondato.

La previsione della possibile adozione di una variante configura un modulo procedimentale funzionale all'integrazione tra la pianificazione portuale e gli obiettivi di sviluppo delle FER perseguiti dal legislatore statale. Essa non determina una sostituzione dello Stato agli enti competenti alla pianificazione, né altera il riparto costituzionale delle funzioni amministrative, ma si limita a imporre che la pianificazione regionale sia tempestivamente coordinata con un interesse pubblico che il legislatore statale ha qualificato come prioritario nell'ambito della transizione energetica.

La competenza regionale in materia di pianificazione, costruzione e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale – stabilita dall'art. 105, comma 2, lettera *e)*, del d.lgs. n. 112 del 1998 – non può essere esercitata in modo da compromettere il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle FER. La dimensione sovraregionale della produzione energetica e delle connesse infrastrutture giustifica l'adozione di criteri uniformi sull'intero territorio statale, ivi comprese le aree marittime.

27.5.– Infine, non è ravvisabile la lamentata lesione delle attribuzioni regionali in materia urbanistica e paesaggistica (artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975) e sui beni demaniali (art. 14 dello statuto speciale). Come si è detto, il riconoscimento dell'idoneità dell'area non equivale ad autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, né comporta il venir meno delle valutazioni e delle verifiche prescritte per il rilascio dei titoli necessari. Esso opera esclusivamente sul piano della disciplina localizzativa e procedimentale, senza incidere sulla titolarità dei beni, né sulle funzioni amministrative spettanti agli enti territoriali.

Per tali ragioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*ter*, commi 1 e 2, lettera *b)*, del d.lgs. n. 190 del 2024, deve essere dichiarata non fondata.

28.– Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*quater* del d.lgs. n. 190 del 2024.

Tale disposizione stabilisce che per la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi soggetti alla procedura abilitativa semplificata), che insistano nelle aree qualificate come idonee, non è richiesta l'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica. Quest'ultima partecipa al procedimento autorizzatorio mediante l'espressione di un parere obbligatorio, ma non vincolante.

28.1.– Secondo la ricorrente, tale disciplina determinerebbe un irragionevole sacrificio delle esigenze di tutela del paesaggio, poiché attribuirebbe all'interesse alla transizione energetica una prevalenza assoluta e incondizionata. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, con gli artt. 9, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma, Cost., nonché con le competenze statutarie in materia urbanistica e paesaggistica (artt. 3, 4 e 6 dello statuto speciale e artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975).

28.2.– In via preliminare, va rilevato che la disposizione impugnata non si discosta dal previgente art. 22 del d.lgs. n. 199 del 2021. Esso stabiliva che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprimesse con parere obbligatorio, ma non vincolante, nei procedimenti autorizzatori degli impianti ricadenti in aree idonee, per cui, qualora il termine per l'adozione del parere fosse decorso inutilmente, l'amministrazione procedente era tenuta a provvedere ugualmente sulla domanda di autorizzazione.

Con l'introduzione del nuovo art. 11-*quater* t.u. rinnovabili, il d.l. n. 175 del 2025, come convertito, conferma e rafforza questa impostazione: per la realizzazione degli interventi ricadenti in area idonea e sottoposti al regime dell'attività libera (Allegato A) e della procedura abilitativa semplificata (Allegato B), la disposizione impugnata prevede che non sia necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante.

28.3.– La costante giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che la tutela del paesaggio costituisce un principio primario dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 163 del 2023, n. 219 e n. 164 del 2021 e n. 272 del 2009). Tuttavia, questa Corte ha altresì chiarito che nessun interesse costituzionalmente rilevante può essere considerato destinato a prevalere in modo automatico e definitivo sugli altri, essendo richiesto un ragionevole bilanciamento tra i diversi beni coinvolti, secondo «criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati» (sentenza n. 58 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012).

Nella materia delle fonti energetiche rinnovabili, tale esigenza di bilanciamento assume particolare rilievo alla luce della crescente importanza assunta dagli obiettivi di decarbonizzazione, di sicurezza energetica e di contrasto ai cambiamenti climatici. Come si è detto, lo sviluppo delle energie rinnovabili risponde a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e concorre alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute anche delle future generazioni.

In questo contesto si colloca la scelta legislativa di accelerare e semplificare i procedimenti autorizzatori nelle aree qualificate come idonee. Tale scelta del d.l. n. 175 del 2025, come

convertito, si inserisce in una più ampia evoluzione normativa che, in linea di continuità con l'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e successivamente con il d.lgs. n. 190 del 2024, ha progressivamente valorizzato il principio della massima diffusione delle FER, in conformità agli indirizzi provenienti dall'ordinamento europeo.

28.4.– D'altra parte, l'assunto della ricorrente, secondo cui l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica equivarrebbe alla sostanziale eliminazione dell'interesse paesaggistico dal procedimento decisionale, non può essere condiviso.

Va infatti rilevato che l'autorità paesaggistica conserva, comunque, un ruolo necessario all'interno del procedimento autorizzatorio. Il modello dell'autorizzazione paesaggistica autonoma viene sostituito da un diverso meccanismo procedimentale, in cui l'autorità preposta alla tutela del vincolo continua a partecipare mediante l'espressione di un parere obbligatorio. Pur essendo escluso un "potere di veto" dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico, le indicazioni di quest'ultima entrano necessariamente nella valutazione complessiva operata nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

La scelta di non attribuire efficacia vincolante al parere risulta coerente con la qualificazione legislativa degli interventi di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 190 del 2024, e con l'obiettivo di evitare che la tutela di uno solo degli interessi coinvolti si traduca nell'attribuzione di un potere sostanzialmente interdittivo incompatibile con il perseguimento degli obiettivi europei e nazionali della transizione energetica.

28.5.– Inoltre, la stessa prevalenza riconosciuta dal legislatore alle esigenze della transizione energetica non ha carattere assoluto.

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024 precisa, infatti, che tale prevalenza opera «in sede di ponderazione degli interessi». Essa è destinata a venire meno in presenza di «effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo». Permane dunque la necessità di una valutazione concreta e caso per caso delle conseguenze del singolo intervento.

Al dichiarato scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l'art. 11-*bis*, comma 4, lettera *m)*, del d.lgs. n. 190 del 2024 precisa che «le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici».

Ne consegue che la disposizione impugnata non determina quella radicale e aprioristica subordinazione dell'interesse paesaggistico prospettata dalla ricorrente, ma realizza una diversa modalità di composizione degli interessi coinvolti, affidando la decisione finale a una valutazione unitaria nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

28.6.– Non sussiste neppure la denunciata lesione delle attribuzioni statutarie della Regione autonoma Sardegna.

La disciplina censurata attiene infatti ai procedimenti autorizzatori degli impianti FER e si colloca nell'ambito della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nella quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, vincolanti anche per le autonomie speciali, là dove esprimano esigenze unitarie, connesse al perseguimento di

obiettivi energetici e ambientali di rilievo nazionale ed europeo.

Come si è detto, la disposizione non determina lo svuotamento delle competenze amministrative regionali in materia paesaggistica, limitandosi a conformarne le modalità di esercizio all'interno di un procedimento unitario disciplinato dal legislatore statale.

L'art. 11-*quater* del d.lgs. n. 190 del 2024 realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'interesse, costituzionalmente rilevante, alla tutela del paesaggio e quello, parimenti rilevante, alla massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con conseguente non fondatezza delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma, Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 6 dello statuto speciale e agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.

29.– Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma Cost., in relazione alla Convenzione UNESCO.

La disposizione impugnata consente l'installazione di impianti FER all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, limitatamente ad alcuni interventi, indicati nell'Allegato A del d.lgs. n. 190 del 2024.

29.1.– Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 9, 116, primo comma, e 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo in relazione alla Convenzione UNESCO – nonché con gli artt. 3, 4, 6 e 8 dello statuto speciale e con gli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.

L'art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024 introdurrebbe una presunzione assoluta di idoneità dei siti UNESCO all'installazione di impianti FER. Sarebbe impedita qualsiasi valutazione in ordine alla compatibilità degli interventi con i beni paesaggistici, culturali e ambientali protetti grazie al riconoscimento internazionale.

Tale disciplina contrasterebbe con gli obblighi di tutela del patrimonio culturale, assunti con la Convenzione UNESCO, in base alla quale nel territorio sardo sono tutelati il sito archeologico «*Nuraxi*» di Barumini e quello seriale delle «*Domus de janas*».

Oltre a violare tutti i parametri di legittimità costituzionale già evocati in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale del precedente art. 11-*quater*, la disposizione in esame metterebbe in pericolo la conservazione dei siti UNESCO, che sarebbero esposti al rischio di essere esclusi dall'elenco dei beni tutelati dall'Agenzia dell'ONU (cosiddetto *delisting*).

29.2.– Non è fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità delle questioni promosse in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla violazione degli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione UNESCO.

Ad avviso della difesa statale, la Regione sarebbe priva di legittimazione in ordine a tale motivo di impugnazione, non essendo titolare di un interesse generale al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

Tuttavia, la ricorrente ha adeguatamente chiarito che dalla violazione di tali obblighi deriva la compromissione delle competenze statutarie in materia di edilizia e urbanistica, di cui all'art. 3, lettera *f)*, dello statuto speciale, nonché delle relative competenze amministrative, attribuite dall'art. 6 dello stesso statuto, che discenderebbe dall'impugnato art. 11-*quinquies*.

La Regione autonoma Sardegna sostiene, infatti, che la disciplina censurata, consentendo l'installazione di impianti FER in aree ricomprese nei siti UNESCO, ne comprometta la

conservazione, esponendoli al rischio dell'esclusione dall'elenco dei beni tutelati dall'Agenzia dell'ONU. Ne discenderebbe il depauperamento dei beni paesaggistici, culturali, urbanistici e ambientali regionali, in violazione delle potestà legislative e amministrative garantite dalle norme statutarie e costituzionali sopra richiamate. Inoltre, verrebbero incise le competenze regionali in materia di turismo – riconosciute dall'art. 3, lettera *p)*, dello statuto speciale – e le connesse attribuzioni finanziarie, poiché si ridurrebbero le entrate derivanti da imposte e tasse sul turismo, che la Regione ha facoltà di istituire in base all'art. 8, lettera *i)*, dello statuto speciale.

Nella prospettazione della ricorrente, il richiamo alla violazione degli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione UNESCO è, dunque, accompagnato da una specifica allegazione circa la sua incidenza sulla sfera di autonomia regionale.

29.3.– Quanto al merito delle questioni, occorre premettere che i siti UNESCO costituiscono beni caratterizzati da un peculiare interesse culturale, paesaggistico o naturale, di rilievo universale, la cui conservazione forma oggetto di specifici obblighi assunti dallo Stato italiano in forza della Convenzione UNESCO.

Ciascuno Stato parte ha infatti riconosciuto che «l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale […], situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico» (art. 4 Convenzione UNESCO).

Tali obblighi non si esauriscono nella predisposizione di una tutela meramente formale, ma impongono l'adozione di misure effettive, idonee a garantire l'integrità e l'autenticità dei siti iscritti nell'elenco del patrimonio mondiale, nonché a prevenire interventi suscettibili di comprometterne i valori eccezionali.

Al riguardo, questa Corte ha riconosciuto che «gli artt. 4 e 5 della Convenzione pongono, sì, degli obblighi in capo agli Stati firmatari, tra cui spicca […] quello di garantire "l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale" situato sul loro territorio, ma lasciano anche liberi gli Stati medesimi di individuare "i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio"» (sentenza n. 22 del 2016).

I siti UNESCO beneficiano dunque di forme di protezione differenziate, fondate sul decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sulla pianificazione paesaggistica, la quale deve prestare particolare attenzione alla loro salvaguardia, secondo quanto stabilito dall'art. 135, comma 4, lettera *d)*, dello stesso codice dei beni culturali e del paesaggio.

29.4.– Ebbene, proprio nelle aree ricadenti nei siti UNESCO, l'art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024 introduce una disciplina speciale che consente gli interventi individuati nell'Allegato A del medesimo decreto legislativo, assoggettati al regime dell'attività libera e caratterizzati, per scelta del legislatore, da un impatto minore sul territorio e sul paesaggio. Vi sono ricompresi impianti fotovoltaici, eolici di piccola taglia, impianti termici, pompe di calore, microcogenerazione, impianti di accumulo fino a 10 MW, elettrolizzatori fino a 10 MW e opere connesse. Va sottolineato che si tratta di interventi che non riguardano soltanto impianti esistenti o integrati in manufatti esistenti, ma anche infrastrutture di nuova realizzazione, come indicate nella Sezione I del medesimo Allegato A.

L’operatività della disposizione impugnata risulta dunque riferita a una serie di interventi ritenuti compatibili con la speciale protezione che deve essere assicurata a tali beni. Per queste categorie di interventi viene esclusa la necessità di acquisire permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati (art. 7 del d.lgs. n. 190 del 2024).

29.5.– Pur essendo riferita a interventi ritenuti di minore impatto, la scelta di consentirne l’esecuzione all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO senza alcuna verifica preventiva di compatibilità si risolve in una presunzione assoluta circa il carattere “innocuo” di detti interventi rispetto ai valori culturali, paesaggistici e ambientali, oggetto della protezione assicurata ai siti UNESCO.

Tale presunzione risulta priva di ragionevole giustificazione. La qualificazione di un’opera come attività libera – e quindi la sottrazione a qualsiasi verifica di compatibilità – può legittimamente valere in contesti ordinari, ma non appare di per sé sufficiente ad escludere a priori il pregiudizio delle esigenze di tutela afferenti ai siti UNESCO, caratterizzati da «valore universale eccezionale» (art. 1 della Convenzione), la cui conservazione richiede una valutazione necessariamente riferita alle concrete caratteristiche del singolo contesto territoriale.

L’eccezionale valore universale del bene tutelato rende costituzionalmente necessaria la permanenza di un apprezzamento amministrativo idoneo a verificare se l’intervento proposto, pur astrattamente modesto, sia in concreto compatibile con le esigenze di tutela e conservazione che discendono dal riconoscimento UNESCO.

29.6.– L’irragionevolezza della disposizione in esame trova ulteriori argomenti nella considerazione dell’art. 7 t.u. rinnovabili, che detta la disciplina generale degli interventi in «attività libera».

Tale disposizione – dopo avere ribadito al comma 1 la necessità della previa acquisizione del necessario titolo edilizio per la realizzazione degli interventi – al comma 2 dispone che il regime dell’attività libera «non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 o che possono avere incidenze significative sui predetti siti». In questi casi, si segue la procedura abilitativa semplificata, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 190 del 2024. Inoltre, se gli interventi proposti riguardano impianti che insistano su aree o su immobili di cui all’art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante della Soprintendenza (art. 7, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 190 del 2024).

Viceversa – in via derogatoria rispetto a questa disciplina dettata dall’art. 7, volta ad assicurare adeguata tutela agli interessi culturali e paesaggistici – l’art. 11-*quinquies* dello stesso t.u. rinnovabili consente espressamente la realizzazione degli interventi di attività libera proprio sui siti UNESCO. Ne discende che il riconoscimento della protezione UNESCO, anziché costituire il presupposto di una tutela rafforzata in ragione del «valore universale eccezionale» di tali siti, finisce paradossalmente per non essere assistito da alcuno specifico meccanismo di verifica di compatibilità degli interventi con i valori riconosciuti a livello internazionale. Il carattere derogatorio della disposizione impugnata rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 7 dell’indicato testo unico esclude infatti l’applicazione dei regimi speciali di protezione eventualmente insistenti sui siti interessati.

Pertanto, l’art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024 – stabilendo una presunzione assoluta di compatibilità degli interventi di attività libera sui siti UNESCO – non realizza un

bilanciamento ragionevole, né proporzionato, tra l'interesse pubblico alla diffusione degli impianti FER e le esigenze di protezione e conservazione dei beni tutelati ai sensi della Convenzione UNESCO.

29.7.– Al contempo, l'art. 11-*quinquies* si pone in contrasto con l'art. 9 Cost.

Come si è detto, l'applicazione della disciplina dell'attività libera comporta l'esclusione della necessità dell'«acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati», nonché dell'obbligo di «presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche» (art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024). In questo modo, la disposizione in esame sottrae a qualsiasi verifica di compatibilità una pluralità di interventi suscettibili di incidere sui valori paesaggistici e culturali tutelati ai sensi dell'art. 9 Cost.

Pur riconoscendo che la promozione delle FER risponde anch'essa a interessi di rilievo costituzionale, va tuttavia rilevato che «[l]'interesse alla realizzazione degli impianti energetici FER non può […] considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio» (sentenza n. 127 del 2026). Quest'ultima costituisce infatti un valore primario dell'ordinamento (sentenze n. 134 del 2025, n. 163 del 2023, n. 219 e n. 164 del 2021 e n. 272 del 2009) e impone pertanto alla legislazione statale di approntare adeguati strumenti di protezione.

Il necessario bilanciamento dell'interesse alla massima diffusione degli impianti FER con la tutela del paesaggio deve avvenire secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza e non può dunque risolversi nell'integrale sacrificio delle esigenze di tutela dei beni paesaggistici, contemplati dall'art. 9 Cost.

29.8.– L'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024, deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., con assorbimento degli ulteriori parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», limitatamente alle parole «ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*quinquies* del d.lgs. n. 190 del 2024;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*,

commi 1 e 2, del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), all'art. 1 del decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio), nonché agli artt. 5 e 114, in relazione al principio di leale collaborazione, 116, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale, all'art. 39 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975 e all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2006, nonché agli artt. 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

5) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*bis*, comma 4, lettere *d)*, *g)* e *h)*, del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, nonché agli artt. 5 e 114, in relazione al principio di leale collaborazione, 116, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

6) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*ter*, commi 1 e 2, lettera *b)*, del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 4, 6, 8 e 14 dello statuto speciale, all'art. 39 del d.P.R. n. 250 del 1949, agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, all'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997) e all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2006, nonché agli artt. 5 e 114, in relazione al principio di leale collaborazione, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

7) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-*quater* del d.lgs. n. 190 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 116, primo comma, e 117, terzo e quinto comma, Cost., agli artt. 3, 4 e 6 dello statuto speciale e agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.